

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 31/05/2013

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/35109-l-avvocato-e-la-notificazione-telematica-in-proprio-breve-vademecum-critico>

Autore: Guidoni Emanuele

L'avvocato e la notificazione telematica in proprio: breve vademecum critico

L'AVVOCATO E LA NOTIFICAZIONE TELEMATICA IN PROPRIO: BREVE VADEMECUM CRITICO

Premessa

Con l'art. 3-bis della L. 53/1994, introdotto dall'art. 16-quater del D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012, e modificato dall'art. 1, comma 19 della L. 228/2012, è stata prevista la facoltà per l'avvocato di eseguire le notificazioni in proprio anche in via telematica, mediante l'uso della posta elettronica certificata (PEC).

L'introduzione di tale nuova forma di notificazione ha costretto il legislatore a intervenire sulle norme tecniche del Processo Civile Telematico (PCT) contenute nel D.M. 44/2011, andando a riscriverne l'art. 18 per mezzo del D.M. 48/2013.

Scopo di questo lavoro è di fornirne una breve analisi critico-applicativa dell'istituto, cercando di coglierne quelle criticità che per carenza o contraddittorietà normativa, rischiano di rendere tale strumento di difficile utilizzazione pratica.

Il modo forse più chiaro di procedere, è di esaminare separatamente le varie fasi in cui si snoda il procedimento.

Primo passo: verifica della validità del certificato di firma digitale (artt. 21, comma 3, 32 e 36 del D.Lgs. 82/2005; artt. 14 e 34 del D.P.C.M. 19 marzo 2013).

Dal momento che tanto il documento informatico da notificare, quanto la relazione di notificazione, devono essere muniti della firma digitale dell'avvocato notificante, la prima verifica da compiere consiste senz'altro nel verificare che il proprio certificato qualificato¹ di firma digitale sia valido ed efficace.

L'art. 21, comma 3 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale, d'ora in avanti "CAD") sancisce infatti che l'apposizione su di un documento informatico, di una firma digitale (o di un altro tipo di firma elettronica qualificata) basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso, equivale a mancata sottoscrizione. Evenienza che comporterebbe la nullità della notifica ai sensi dell'art. 11 della L. 53/1994.

Per quanto concerne il profilo pratico di tale controllo preliminare, a parte l'ipotesi di scadenza, immediatamente verificabile dal titolare, l'art. 32, comma 3, lett. g) CAD afferma che l'eventuale revoca o sospensione del certificato qualificato dev'essere pubblicata, da parte del certificatore, nella lista che lo contiene, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71 CAD. Obbligo confermato dall'art. 34 del D.P.C.M. 19 marzo 2013. Il problema, che vedremo emergere anche in seguito, è che di tali regole tecniche esiste ancora oggi solamente una bozza, nulla di ufficiale.

Ad ogni modo, l'art. 14 del D.P.C.M. ultimo citato, obbliga i certificatori che rilasciano certificati qualificati, a fornire o comunque a indicare almeno un sistema che consenta di effettuare la verifica delle firme elettroniche qualificate e delle firme digitali.

Ovviamente, non volendosi perdere nelle anse di una normativa ancora in divenire, si deve postulare che tale accertamento abbia esito positivo.

Secondo passo: verifica della presenza degli indirizzi PEC di mittente e destinatario in elenchi di pubblica consultazione (art. 3-bis, comma 1 della L. 53/1994).

La norma in epigrafe impone, ai fini della validità della notificazione telematica, che gli indirizzi di mittente e destinatario siano di posta elettronica certificata e risultanti da pubblici elenchi.

¹ Il certificato qualificato, definito all'art. 1, comma 1, lett. f) CAD, viene rilasciato dal certificatore al richiedente un dispositivo di firma digitale e assicura l'associazione univoca tra la chiave pubblica la corrispondente chiave privata.

Quindi, entrambe le caselle e-mail coinvolte nella trasmissione devono anzitutto essere PEC; non si potrà dunque validamente eseguire la notificazione qualora sia certificata soltanto una delle due.

I due indirizzi devono poi risultare inseriti in elenchi di pubblica consultazione; precisazione non secondaria se si considera che nella relazione di notificazione, l'avvocato deve indicare espressamente la fonte da cui ha raccolto l'indirizzo PEC del destinatario.

Cerchiamo dunque di capire quali sono, allo stato della normativa vigente, gli elenchi pubblici da cui sia possibile ricavare gli indirizzi PEC da utilizzare per la notificazione telematica.

Il primo elenco è senz'altro il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), tenuto dal Ministro della Giustizia. Il ReGIndE contiene gli indirizzi PEC dei soggetti abilitati esterni, cioè appartenenti ad un ente pubblico, professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge oppure gli ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l'albo al Ministero della Giustizia.

Quindi, quanto all'indirizzo PEC dell'avvocato mittente, la sua pubblicazione in tale registro costituisce condizione necessaria e sufficiente per la validità della notificazione.

Per quanto invece concerne l'indirizzo PEC del destinatario, la questione si fa più un po' più articolata.

Sicuramente, anche nei suoi confronti sarà anzitutto utilizzabile il ReGIndE. Il punto, però, è che la normativa appare stavolta in parte contraddittoria e di difficile lettura.

Il comma 1 dell'art. 7 del D.M. 44/2011 afferma infatti che tale registro contiene anche gli indirizzi PEC degli utenti privati, ma il suo successivo comma 4 precisa che tali indirizzi sono invece consultabili ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 6 maggio 2009, secondo le specifiche tecniche emanate ai sensi dell'art. 34 del medesimo D.M. 44/2011.

Sfortuna vuole che l'art. 7 del D.P.C.M., da un lato, si riferisca alla Comunicazione Unica al Registro Imprese e dunque non riguardi i privati, e che le specifiche tecniche richiamate all'art. 34 (così come nel sito dei servizi online del Ministro della Giustizia), dall'altro, non indichino gli indirizzi PEC dei privati tra quelli pubblicati nel ReGIndE.

Probabilmente, il riferimento contenuto all'art. 7, comma 1 del D.M. 44/2011 deve intendersi fatto alle CEC-PAC (acronimo di Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino, meglio nota come "PEC del cittadino" o "simil-PEC"). Il problema è che tali indirizzi di posta elettronica non sono gestiti dal ReGIndE e che, soprattutto, essi non sembrerebbero poter essere utilizzati per l'invio di notificazioni telematiche da parte degli avvocati.

La CEC-PAC, infatti, permette al cittadino di comunicare esclusivamente con la pubblica amministrazione e viceversa: non sono pertanto possibili comunicazioni tra cittadini entrambi forniti di CEC-PAC, tra cittadini con CEC-PAC e professionisti con PEC e viceversa (le condizioni generali di utilizzo della CEC-PAC specificano infatti che *"la casella PEC al cittadino consente l'invio/ricezione esclusivamente di messaggi di posta elettronica certificata per/da indirizzi PEC della Pubblica Amministrazione, ossia non è possibile inviare/ricevere messaggi ad/da indirizzi di posta elettronica certificata che non siano quelli della Pubblica Amministrazione e ad/da indirizzi di posta elettronica ordinaria."*)².

Un altro elenco utilizzabile è il Registro delle Imprese, presso il quale sono liberamente consultabili gli indirizzi PEC di società e imprese individuali (per quest'ultime la PEC, ancora oggi facoltativa, diventerà obbligatoria dal 30/06/2013).

E' interessante precisare che il D.M. 19 marzo 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico ha previsto l'istituzione di un Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIndPEC), che dovrebbe (il condizionale è d'obbligo in questi casi) entrare in vigore dal 10/06/2013. L'indice sarà diviso in due sezioni: imprese e professionisti, e l'accesso sarà consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi e a tutti i cittadini tramite il portale telematico, senza necessità di autenticazione.

² A ben vedere, la CEC-PAC potrebbe essere però utilizzata dall'Ufficiale Giudiziario che proceda alla notificazione telematica, in quanto organo di un'amministrazione pubblica.

L'ultimo elenco disponibile è l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), istituito ai sensi dell'art 57-bis del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale, d'ora in poi "CAD"), che appunto contiene i riferimenti di posta elettronica certificata delle amministrazioni.

Terzo passo: compilazione dell'oggetto del messaggio (art. 3-bis, comma 4 della L. 53/1994).

L'adempimento successivo consiste nella compilazione dell'oggetto del messaggio della notificazione telematica.

Sul punto, la norma in epigrafe è chiara: nell'oggetto della notifica eseguita a mezzo PEC da parte dell'avvocato deve risultare la dicitura "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994".

Non sembra che siano ammesse altre indicazioni, né dunque che sia necessario inserirvi anche gli estremi identificativi delle parti, piuttosto che del tipo di atto notificato o del procedimento all'interno del quale la notifica sia eventualmente eseguita. Inserimento che del resto si risolverebbe in un'inutile ridondanza: la relazione di notificazione allegata al messaggio già contiene tali informazioni.

Resta pur sempre vero che la sola indicazione, nell'oggetto, che si tratta di una notifica eseguita ai sensi della L. 53/1994 – legge peraltro conosciuta solo da avvocati, giudici, cancellieri e ufficiali giudiziari – potrebbe non risultare sufficiente a contraddistinguere il messaggio, soprattutto se recapitato privo di corpo, come ora diremo.

Quarto passo: (non) redazione del corpo del messaggio.

Partiamo dalla formulazione dell'art. 18 del D.M. 44/2011 ante introduzione dell'art. 3-bis della L. 53/1994 e quindi della modifica ex D.M. 48/2013: al terzo periodo vi si poteva leggere che nel corpo del messaggio doveva essere inserita la relazione di notificazione.

A seguito però dell'intervento del legislatore, essa è stata trasferita in un documento informatico separato, firmato digitalmente e allegato al messaggio. E il corpo del messaggio è rimasto senza padrone: al momento in cui si scrive, la normativa, sia sostanziale che tecnica, nulla dispone infatti al suo riguardo.

La soluzione più immediata sarebbe di lasciare il campo vuoto (salvo dover confermare la volontà di trasmettere un messaggio privo di corpo al momento della richiesta di invio).

Allo stato della normativa vigente, il corpo del messaggio non rientra infatti più tra gli elementi costitutivi della notificazione telematica. Volendo fare un parallelo con la notificazione tradizionale, compilando tale campo sarebbe oggi come allegare una lettera accompagnatoria all'atto cartaceo notificato, adempimento non previsto dall'ordinamento, foriero di vizi di notificazione e comunque del tutto privo di utilità.

Nondimeno dobbiamo confrontarci con la realtà. Una realtà dematerializzata in cui la notificazione telematica perde la caratteristica busta verde, elemento identificativo per eccellenza (almeno presso i non addetti); una realtà che, complice lo spamming e i tentativi di phishing di cui ogni giorno siamo tutti più o meno destinatari (salvo non avere ottimi filtri, ma assumersi in contropartita il rischio di vedersi collocare messaggi importanti tra la posta indesiderata), potrebbe indurre a frettolose cestinazioni di messaggi privi di corpo (cioè apparentemente vuoti), anche se recapitati via PEC. Non che ciò pregiudichi in un qualche modo la validità della notificazione, ma certo non può dirsi che sia questo lo spirito che anima l'istituto.

La previsione dell'inserimento della relazione di notificazione all'interno del corpo del messaggio aveva dunque il buon pregio di mettere immediatamente al corrente il destinatario del tipo di messaggio ricevuto, quantomeno scongiurando, come detto poco sopra, inopportune cestinazioni della comunicazione ricevuta.

Oggi si deve però fare i conti con una diversa (ma non per questo migliore) regolamentazione della materia sul punto. Con la conseguenza che mancando una prassi applicativa dell'istituto, al momento la sola strada percorribile è proprio di lasciare il corpo del messaggio vuoto.

Quinto passo: predisposizione del documento da notificare (artt. 11, 12 e 18, commi 1 e 4 e art. 34 del D.M. 44/2011; artt. 52 e 53 del D.M. 17 luglio 2008; art. 21 CAD; art. 3-bis, comma 2 della L. 53/1994).

L'esame, stavolta, deve prendere avvio dalla norma tecnica.

Al comma 1 dell'art. 18 del D.M. 44/2011 si legge che l'avvocato che procede alla notificazione ai sensi dell'articolo 3-bis della L. 53/1994, deve allegare al messaggio PEC il documento informatico o la copia informatica, estratta anche per immagine, del documento analogico, privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 dello stesso D.M. 44/2011.

Sono due dunque i tipi di documenti che è possibile notificare: il documento informatico e la copia informatica di un documento cartaceo (la quale peraltro è a propria volta un documento informatico). Esaminiamoli separatamente.

Il documento informatico.

Il documento informatico, come definito all'art. 1, comma 1, lett. p) CAD, è un documento formato digitalmente, che consiste in una rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

Nell'ambito del PCT, esso, in mancanza, ancora, della possibilità di estrarre copie autentiche informatiche di documenti informatici (l'art. 23-bis CAD subordina infatti tale procedura di copia all'approvazione delle regole tecniche ai sensi dell'art. 71 CAD, a oggi elaborate solo in uno schema non ufficiale), non consiste in altro che nel documento di testo prodotto dall'avvocato notificante (o chi per esso).

E' però meglio dire che il documento informatico (ai fini della notificazione telematica) è il file di testo convertito in .pdf, unico formato ammesso nell'ambito del PCT per effetto del combinato disposto degli artt. 11 e 34 del D.M. 44/2011 e relative specifiche tecniche e art. 52 del D.M. 17 luglio 2008, richiamato quest'ultimo dai primi due (o meglio, dalle specifiche tecniche adottate ai sensi dell'art. 34, cui rinvia l'art. 11).

Esso deve infine essere firmato digitalmente (fornendogli così l'ulteriore estensione .p7m, che conferma l'apposizione della sottoscrizione digitale).

La copia informatica di un documento analogico.

Prima di iniziare l'analisi, appare più che opportuna una precisazione terminologica: la copia informatica di un documento formato su supporto analogico è a tutti gli effetti un documento informatico, non qualcos'altro. Tuttavia, questo particolare tipo di documento informatico è destinatario di una specifica disciplina normativa.

Ma non solo. Esistono infatti due tipologie di copie informatiche di documenti formati su supporto analogico: la "copia informatica di documento analogico", che consiste nel documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto [art. 1, comma 1, lett. i-bis) CAD], e la "copia per immagine su supporto informatico di documento analogico", che consta invece di un documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto [art. 1, comma 1, lett. i-ter) CAD].

Chiarito questo, proseguiamo.

L'art. 3-bis della L. 53/1994 dispone, al comma 2, che qualora l'atto da notificarsi non consista in un documento informatico, quindi consti di un documento formato su supporto analogico, l'avvocato notificante debba estrarne copia informatica, attestandone la conformità all'originale a norma dell'art. 22, comma 2 CAD, allegando tale asseverazione al messaggio PEC³.

Esso tuttavia tace circa il formato che debba avere tale copia informatica, la quale pertanto, fermando qui la lettura, potrebbe essere tanto un file immagine, quanto un altro tipo di file, quale ancora un .pdf.

Senonché, l'avvocato che estragga la copia informatica, deve attestarne la conformità all'originale ai sensi dell'art. 22, comma 2 CAD. Ma quest'ultima norma contempla solamente le copie per

³ La fonte del potere di certificazione di conformità deriva in capo all'avvocato per espressa attribuzione normativa, ricavabile nel dettato dell'art. 3-bis, comma 2 della L. 53/1994: "[...] l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto [...] attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."; attribuzione confermata dal successivo comma 5 dello stesso, che include tale attestazione (quando necessaria) tra gli elementi costitutivi della relazione di notificazione telematica.

immagine. Da ciò si potrebbe concludere che la copia sia ammissibile solo in file immagine, se non fosse però che il comma 1 dell'art. 18 del D.M. 44/2011 facoltizza l'avvocato ad estrarre copia informatica anche, ma non solo, per immagine.

Cerchiamo allora di fare un po' di chiarezza, se possibile.

Una prima chiave di lettura potrebbe essere nel senso di ritenere che l'art. 22, comma 2 CAD prescriva l'attestazione di conformità solo per le copie estratte in file immagine, non rendendola necessaria qualora estratte in altro tipo di file (riprendendo così la distinzione tra "copia informatica di documento analogico" e "copia per immagine su supporto informatico di documento analogico"). Tesi che troverebbe astratta conferma nel combinato disposto di commi 1 e 4 dell'art. 18 del D.M. 44/2011, a mente del quale se da un parte si facoltizza l'avvocato ad estrarre la copia anche in file immagine, dall'altra gli si prescrive, se eseguita in tale modo, di procedere con l'attestazione di cui all'art. 22, comma 2 CAD.

Una lettura siffatta va però a scontrarsi, anzitutto, con la logica: il formato immagine è più sicuro di molti altri e quindi non troverebbe spiegazione il perché richiedere l'attestazione di conformità solo per esso.

Sul piano prettamente normativo, poi, l'art. 3-bis, comma 4 della L. 53/1994 impone all'avvocato che estraiga copia informatica di documento cartaceo, di procedere con la dichiarazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 22, comma 2 CAD, norma che disciplina espressamente ed esclusivamente la copia informatica per immagine.

E comunque, quand'anche ci si volesse spingere a far prevalere la norma tecnica su quella sostanziale, ci si parerebbe comunque dinanzi la definitiva ostruzione portata dal fatto che attualmente la copia informatica di un documento analogico diversa dal file immagine non è disciplinata.

Purtroppo, anche a postulare che la sola copia possibile sia quella per immagine, i problemi non possono dirsi risolti.

L'art. 22, comma 2 CAD precisa che le copie per immagine hanno la stessa efficacia probatoria degli originali analogici, se la loro conformità è attestata con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

Una formulazione siffatta della norma evoca l'esistenza di due distinti adempimenti cui è chiamato l'avvocato: (prima) stendere e (poi) asseverare la dichiarazione di conformità della copia digitale all'originale analogico. Il punto nodale, già accennato in precedenza, è che le regole tecniche ex art. 71 CAD non sono state ancora approvate (ne esiste solo una bozza); ciò preclude di fatto la possibilità di procedere all'asseverazione dell'attestazione e di conseguenza di notificare in via telematica la copia informatica (per immagine) del documento formato su supporto analogico.

Andiamo però a leggere la bozza di tali regole tecniche.

Al suo art. 4, contenente la regolamentazione delle copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici, nulla si legge circa l'asseverazione della dichiarazione di conformità: la norma afferma solamente che essa può essere inserita tanto nel documento informatico, firmato digitalmente, contenente la copia per immagine, quanto, a determinate condizioni, in un documento informatico separato, sempre sottoscritto con firma digitale.

Anzi, in nessuna parte della bozza viene fatto uso del termine "asseverazione". Quindi? Rileggiamo l'art. 4.

In tale norma si possono individuare due fasi distinte del procedimento di autenticazione della copia, la prima costituita dalla stesura della dichiarazione di conformità e la seconda rappresentata dalla sottoscrizione digitale del documento informatico che la contiene. Due fasi come due sono gli adempimenti richiesti dall'art. 22, comma 2 CAD.

A questo punto non parrebbe fuori luogo avanzare la tesi che l'asseverazione imposta dalla norma del CAD, altro non sia che la sottoscrizione digitale del documento informatico recante l'attestazione di conformità, tramite la quale il pubblico ufficiale conferma (appunto assevera) la rispondenza della copia all'originale, assumendosi contestualmente la piena responsabilità verso l'esterno della propria dichiarazione.

Nondimeno, le norme tecniche ex art. 71 CAD sono ancora una bozza. Quindi, in mancanza, al momento, di uno schema ufficiale, si deve comunque ritenere – quantomeno a scopo cautelativo – che l’asseverazione di cui all’art. 22, comma 2 CAD sia attualmente preclusa.

Questo implica che fino alla loro emanazione non sia possibile, per l’avvocato, notificare telematicamente la copia informatica (per immagine) di un documento cartaceo.

Come si vedrà a breve, il comma 4 dell’art. 18 del D.M. 44/2011 potrebbe però legittimare una diversa (e positiva) conclusione.

Esaminiamo allora la norma tecnica.

Al comma 1, l’art. 18 appena citato attribuisce all’avvocato la facoltà di estrarre in file immagine la copia informatica del documento analogico; in altre parole, egli viene lasciato libero di estrarla anche in altri tipi di file.

Tuttavia, come si è detto sopra, un’estensione diversa da un file immagine non è attualmente disciplinata e ne è quindi sconsigliato l’uso (se non è anche inammissibile).

Il problema, come si è detto, è invero la mancanza di norme tecniche ufficiali che preclude l’asseverazione prevista dall’art. 22, comma 2 CAD.

Il comma 4 dell’art. 18 potrebbe però suggerire un altro percorso. La norma recita testualmente: *“L’avvocato che estrae copia informatica (...) compie l’asseverazione prevista dall’articolo 22, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all’originale nella relazione di notificazione (...)”*; relazione che ricordiamo dover essere provvista di firma digitale.

Bene, come si sarà notato, in essa si fa uso della locuzione “prevista dall’art. 22, comma 2, (...)” e non di quella che ricorre nel caso di rinvio ad altra norma chiamata a regolare una data materia, ossia “ai sensi dell’art. 22, comma 2 (...)”.

Apparentemente potrebbe essere intesa come una differenza lessicale invariante nel significato, ma ad avviso di chi scrive, il ricorso a tale locuzione conduce l’interprete a ritenere che l’asseverazione della dichiarazione di conformità possa essere compiuta dall’avvocato mediante apposizione della firma digitale sulla relazione di notificazione che contenente (anche) tale attestazione, affrancando così tale adempimento dalle norme tecniche di cui all’art. 71 CAD. Il risultato è chiaramente quello di aprire l’accesso alla notificazione telematica anche delle copie informatiche di documenti cartacei.

Tuttavia, data l’importanza dell’adempimento in esame, resta pur sempre consigliabile attendere la formazione di una adeguata prassi applicativa sul punto, limitandosi fino ad allora a notificare telematicamente solo i documenti informatici nativi dell’avvocato.

Gli allegati.

Il problema degli allegati sta nel fatto che solitamente non sono documenti originariamente informatici, bensì formati su supporto analogico.

Il che significa doverne estrarre copia informatica e quindi trovarsi ancora una volta dinanzi il problema della mancanza delle norme tecniche ex art. 71 CAD per procedere all’asseverazione della dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 22, comma 2 CAD. Un problema che in questo caso non è avviabile da una interpretazione letterale dell’art. 18, comma 4 del D.M. 44/2011, perché quest’ultimo contempla esclusivamente la copia dell’atto del processo e non degli eventuali allegati, che restano dunque vincolati alla disciplina del CAD. Conclusione certo di poco senso, ma al momento questo è il quadro regolamentare che emerge dalla normativa vigente.

A ogni modo, per quanto concerne il loro formato, l’art. 53 del D.M. 17 luglio 2008, richiamato dalle specifiche tecniche emanate ai sensi dell’art. 34 del D.M. 44/2011, cui fa rinvio l’art. 12 dello stesso, offre un ampio ventaglio di opzioni: .pdf, .odf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff e .xml, oltre alla possibilità di ricorrere ai formati compressi .zip, .rar e .arj (purché i file contenuti abbiano una delle estensioni consentite).

Gli allegati non necessitano di sottoscrizione digitale, ma l’avvocato ha comunque facoltà di apporla. Infine, si ricordi che la dimensione massima della c.d. “busta telematica” è di 30 Mb.

Sesto passo: rilascio e allegazione della procura *ad litem* (art. 18, comma 5 del D.M. 44/2011).

Il comma 5 della norma in epigrafe offre all'avvocato due possibilità: dotarsi di una procura "originariamente informatica" od ottenerne una "originariamente analogica" e poi riprodurla in copia informatica.

Per quanto concerne la seconda delle due ipotesi, trattandosi di copia informatica di un documento analogico, si rinvia alla lettura del paragrafo che precede. Questo significa che, se si nega la possibilità per l'avvocato di notificare copie informatiche di documenti analogici, l'unica soluzione al momento percorribile – peraltro non senza asperità – è la prima.

La norma afferma che la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce, quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato.

Partiamo dal presupposto che tale atto deve anzitutto recare la sottoscrizione del cliente. C'è da chiedersi quale tipo di firma sia ammissibile.

Le sottoscrizioni possibili sono: elettronica, elettronica avanzata, elettronica qualificata e digitale⁴.

Non è intento di chi scrive, analizzare le differenze tra i diversi tipi di sottoscrizione; ciò che qui interessa è piuttosto l'impatto pratico che il loro utilizzo ha sulla formazione della procura informatica.

In caso di uso della firma elettronica o elettronica avanzata, essendo necessario certificare la riferibilità della sottoscrizione al suo autore (il cliente), l'art. 25 CAD ne impone espressamente l'autenticazione, che l'avvocato può apporre mediante sottoscrizione digitale del documento informatico contenente la firma da autenticare (la firma digitale ha infatti gli effetti di cui all'art. 24, comma 2 CAD, come richiamato dal comma 2 dell'art. 25 CAD), previo esperimento delle verifiche del caso.

Tuttavia, l'emanazione del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 rischia di portare un po' di scompiglio: l'attuale formulazione dell'art. 60 del citato D.P.C.M. parrebbe infatti poter rendere inutilizzabile la firma elettronica avanzata.

Segnatamente, tale norma stabilisce che questo tipo di sottoscrizione possa essere utilizzato solamente nei rapporti giuridici intercorrenti tra il sottoscrittore e il soggetto di cui all'art. 55, comma 2, lett. a) dello stesso D.P.C.M., cioè la controparte del rapporto negoziale, che la raccoglie al fine di utilizzarla nei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali. Purtroppo essa non chiarisce chi sia, tra sottoscrittore e recettore, il titolare di tali rapporti coi terzi, né in che cosa quest'ultimi consistano.

Il punto è che se la firma elettronica avanzata è utilizzabile solo nei rapporti giuridici intercorrenti – nel nostro caso – tra cliente sottoscrittore e avvocato recettore della procura speciale, tenendo conto che nel mandato con rappresentanza i rapporti giuridici nascenti dagli atti compiuti dal rappresentante si riversano automaticamente nella sfera del rappresentato, ossia si instaurano direttamente tra quest'ultimo e il terzo, c'è materia per sostenere che non possa farsi ricorso a tale tipo di sottoscrizione per il rilascio della procura informatica, in quanto si travalicherebbero altrimenti i confini soggettivi di efficacia dello strumento.

In un tale contesto, sebbene abbia poco senso logico legittimare l'uso della firma elettronica e non di quella elettronica avanzata per la firma della procura speciale da parte del cliente, sembra dunque sconsigliabile l'uso della seconda.

Passando alle firme c.d. "forti", cioè elettronica qualificata e digitale, la prima domanda da porsi è se quest'ultima abbia necessità di essere autenticata da parte dell'avvocato.

Con l'approvazione del CAD, infatti, è stato abrogato, tra gli altri, l'art. 24 del D.P.R. 445/2000, che disciplinava appunto la firma digitale autenticata (per la precisione, questa era già stata prevista dall'art. 16 del D.P.R. 513/1997, poi abrogato dal decreto presidenziale, che aveva però riprodotto la norma).

Oggi, la necessità di autenticazione per conferire al documento informatico l'efficacia di cui all'art. 2703 c.c., è prescritta dal CAD solo per le firme elettroniche ed elettroniche avanzate (art. 25). Quindi, la circostanza che nel novero manchi la firma digitale e che alla stessa sia dedicata la norma

⁴ La firma elettronica è la sola che non garantisce la riferibilità univoca al sottoscrittore. Le altre, invece, forniscono tale garanzia. Non per questo la prima non può essere utilizzata ai fini della firma della procura speciale.

immediatamente precedente (l'art. 24), sembrerebbe andare verso una tesi di non necessità di autenticazione, ribadendo così la supremazia, sotto il profilo degli effetti giuridici, della sottoscrizione digitale sulle altre modalità di firma previste dal CAD.

E infatti, il comma 2 dell'art. 24 citato afferma che la firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. In altri termini, sostituisce la necessità di autenticazione⁵.

Una tesi siffatta aprirebbe alla possibilità per l'avvocato di farsi trasmettere la procura alla lite dal cliente ubicato altrove, ovviando in questo modo alla necessità di presenziare all'apposizione della firma sul mandato ai fini della successiva autenticazione.

E' vero che l'avvocato deve comunque sottoscrivere digitalmente la procura, ma in mancanza di un'esplicita apposizione di essa per autentica, la sua firma avrebbe il solo fine di regolarizzare il documento ai fini del suo utilizzo all'interno del PCT e nessun altro.

A ogni buon conto, in questa fase iniziale, considerata l'importanza dell'adempimento, resta consigliabile autenticare la sottoscrizione anche digitale del cliente. Sui problemi di riferibilità effettiva della firma al titolare del certificato qualificato cui essa è abbinata, tornerò in un prossimo lavoro.

Manca all'appello la firma elettronica qualificata. Per ragioni non chiare, il CAD la eclissa: essa non è contemplata né all'art. 24, né all'art. 25, né invero in alcun'altra sua norma.

La conclusione più logica è che essa debba essere ricondotta nell'alveo dell'art. 25; logica ma non per questo non forzata: tale norma espressamente si riferisce alla firma elettronica ed elettronica avanzata e dato che il CAD definisce separatamente le quattro tipologie di sottoscrizione informatica fin qui esaminate, è arduo includere quella qualificata tra le firme c.d. "deboli" ai fini che ci occupano. Nondimeno, gli artt. 24 e 25 CAD sono i soli che disciplinano gli effetti giuridici delle sottoscrizioni informatiche e la rubrica dell'art. 24 (letta anche alla luce delle modifiche normative succedutesi dal D.p.R. 513/1997) non lascia alcuno spiraglio all'ingresso nella relativa disciplina, della firma elettronica qualificata.

Un ulteriore aspetto su cui porre attenzione riguarda il fatto che la procura rilasciata su documento informatico separato all'atto cui si riferisce, deve intendersi come apposta in calce a quest'ultimo. Il punto è questo: ai fini dell'individuazione del corretto formato di tale altro documento, la procura così rilasciata mutua la qualifica di atto del processo dal documento cui s'intende apposta in calce oppure no? Apparentemente potrebbe sembrare una questione di lana caprina, ma a ben guardare rispondere in un modo piuttosto che in un altro può avere importanti risvolti pratici, soprattutto laddove si vogliano scongiurare vizi di notificazione.

Se la si considera un atto del processo, allora il solo formato ammissibile è il .pdf. Qualora invece la si voglia qualificare alla stregua di un documento informatico a esso allegato, abbiamo visto la possibilità di utilizzare numerosi formati, tra cui anche, ma non solo, il .pdf.

Basta dunque qualificarla in un modo o in un altro per rischiare di fare uso di un formato non ammesso dal PCT, con tutto ciò che ne può conseguire, tra cui – per ciò che qui ci interessa – la nullità della notificazione telematica.

Il tenore letterale della norma sembra tuttavia chiaro: la circostanza di considerare la procura informatica separata, come apposta in calce all'atto cui si riferisce, induce a ritenere che la prima e il secondo formino un *unicum* inscindibile e che la procura sia pertanto da intendersi come un'estensione dell'atto cui si riferisce, da cui è materialmente separata solo in ragione del mezzo digitale utilizzato. Lettura, questa, che ha anche il pregio di risultare coerente con quanto a suo tempo sancito dalla Cass. Sezioni Unite⁶ in tema nullità della procura rilasciata su foglio separato e autenticata dall'avvocato, in quanto provvisto quest'ultimo di tale potere solo se materialmente congiunta all'atto cui si riferisce.

E comunque, dato che il formato .pdf è ammesso sia per l'atto del processo, che per i relativi allegati, basterà utilizzare questo per risolvere ogni possibile problema.

⁵ La giurisprudenza sul punto è scarna. Si registra comunque una sentenza di segno opposto emessa dal Giudice del Registro del Tribunale di Vicenza (sent. 21 aprile 2009).

⁶ Cassazione, SS.UU., n. 9869 del 22/11/1994.

Sul punto vale rammentare un'utile indicazione fornita dalla Commissione Informatica Mista, che a Milano ha seguito l'attuazione del processo telematico, la quale ha segnalato l'opportunità (in tutto condivisibile) di inserire nel testo della procura speciale informatica gli elementi idonei a identificare non solo il cliente da cui proviene la procura, ma anche la controparte, e ciò all'evidente scopo di istituire un collegamento privo di ambiguità tra la procura e l'atto cui questa si riferisce, prevenendo la possibilità di qualsiasi incertezza sul fatto che la singola procura sia stata conferita proprio per lo specifico procedimento in cui essa viene spesa.

Settimo passo: stesura della relazione di notificazione (art. 3-bis, commi 5 e 6 della L. 53/1994).

Il contenuto della relazione di notificazione telematica è dettagliatamente descritto dal comma 5 della norma in epigrafe.

Segnatamente, essa deve includere le seguenti informazioni:

- a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
- b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione alle notifiche in proprio, rilasciato dal consiglio dell'ordine nel cui albo l'avvocato è iscritto;
- c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
- d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
- e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
- f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
- g) l'attestazione di conformità in caso di notificazione di una copia informatica di un documento formato su supporto analogico.

In caso di notificazioni eseguite in corso di causa, il comma 6 prescrive altresì che siano indicati l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.

La relazione di notificazione deve essere estesa su un documento informatico separato, sottoscritta con firma digitale dall'avvocato e allegato al messaggio.

Quanto, per completezza, al perfezionamento della notifica, essa si realizza, per il notificante, al ricevimento della ricevuta di accettazione, e per il notificato, al momento in cui viene generata la ricevuta di consegna.

Ottavo passo: invio del messaggio (art. 6 del D.M. 19818/2005 e art. 18, comma 6 del D.M. 44/2011).

Tralasciando l'aspetto puramente tecnico del messaggio PEC, ciò che ci interessa sono la ricevuta di accettazione e quella di consegna.

La prima è l'equivalente della ricevuta di spedizione utilizzata per la notificazione comune; la seconda vale invece quale cartolina di ricevimento, con la facilitazione che in questo caso non si dovranno affrontare tutte le lungaggini derivanti dall'eventuale deposito del plico presso l'ufficio postale in caso di mancata consegna o della restituzione negativa dell'atto (nel caso di ricorso alla notificazione telematica, l'eventuale mancata consegna del messaggio viene infatti comunicata al mittente entro le dodici ore successive all'invio, tramite l'avviso previsto all'art. 13 del D.M. 19818/2005).

Una precisazione importante riguarda il tipo di ricevuta di cui munirsi.

Tre sono quelle possibili: completa, breve e sintetica, rispettivamente descritte alle lett. i), l) e m) del D.M. 19818/2005. La prima comprende il messaggio originale comprensivo degli eventuali allegati e i dati di certificazione (dati di mittente e destinatario, l'oggetto, la data e l'ora di avvenuta consegna). La seconda riporta invece solo un estratto del messaggio originale, gli *hash* crittografici degli allegati e i dati di certificazione. La terza, infine, contiene solo i dati di certificazione.

Quella di cui si deve munire l'avvocato notificante è la prima, la ricevuta completa, l'unica ammessa dall'art. 18 del D.M. 44/2011.

E' opportuno sapere che qualora si perda, per qualunque ragione, la disponibilità delle ricevute dei messaggi, si potranno utilizzare le informazioni detenute dai gestori della PEC, in quanto opponibili ai terzi ai sensi dell'art. 6, comma 7 del D.M. 68/2005.

Nono passo: deposito dell'atto notificato (art. 9, comma 1-bis della L. 53/1994).

Chiaramente, se possibile dev'essere preferito il deposito digitale dell'atto notificato, in luogo del cartaceo.

Qualora però il primo metodo non sia possibile, la norma in epigrafe segna i passi da compiere per il deposito della notifica telematica.

Anzitutto, dev'essere estratta copia su supporto analogico, del messaggio di posta elettronica certificata, dei relativi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna (completa). Poi, se ne deve attestare la conformità ai documenti informatici da cui è stata estratta ai sensi dell'art. 23, comma 1 CAD.

Il punto di domanda è dove inserire tale attestazione: in un foglio separato o in calce all'atto notificato?

Se dovessimo mutuare la disciplina dettata per la dichiarazione di conformità delle copie informatiche di documenti cartacei, l'attestazione dovrebbe essere estesa su un documento separato, depositato unitamente agli altri. Sembrerebbe la soluzione più in linea con la normativa, anche tecnica, regolatrice dell'istituto.

In mancanza di una previsione contraria, apparentemente nulla però vieterebbe di rendere tale dichiarazione anche in calce alla copia stampata dell'atto notificato in via telematica. Tuttavia, così facendo la copia depositata non sarebbe più del tutto identica a quella notificata.

Pertanto, pur restando del parere che la stesura dell'attestazione in calce all'atto stampato non infici la validità di quest'ultimo, né della relativa notificazione telematica, al momento è preferibile utilizzare un foglio separato, da allegarsi poi ai documenti stampati di cui si è composto il messaggio PEC di notifica.

Quadro riepilogativo.

Il parere personale di chi scrive è che al momento sia possibile, o quantomeno preferibile, notificare telematicamente solo documenti originariamente informatici, nativi dell'avvocato.

Anzi, in questa fase iniziale è forse addirittura preferibile, in un'ottica di cautela per l'avvocato, limitarne l'utilizzo per le notificazioni in corso di causa ex art. 170, comma 4 c.p.c., attendendo la formazione di una prima prassi applicativa dell'istituto per farne uso anche per la notificazione degli atti introduttivi.

Premesso questo, volendo riassumere tutto quanto precede in un breve quadro sinottico di riferimento, gli adempimenti a carico dell'avvocato si potrebbero riassumere nei seguenti:

- 1) verificare preliminarmente la validità del proprio certificato qualificato di firma digitale;
- 2) accertarsi dell'esistenza della propria PEC nel ReGIndE e verificare la presenza della PEC del destinatario in uno degli elenchi pubblici attualmente disponibili (ReGIndE, Registro Imprese e IPA);
- 3) compilare l'oggetto del messaggio: è consigliabile utilizzare esclusivamente la locuzione fornita dall'art. 3-bis, comma 4 della L. 53/1994, "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994";
- 4) lasciare in bianco il corpo del messaggio: vista la modifica dell'art. 18 del D.M. 44/2011 per effetto del D.M. 48/2013, appare infatti consigliabile non completare questo campo;
- 5) predisporre l'atto da notificare:
 - a) se originariamente informatico, convertire il file di testo in .pdf, sottoscriverlo digitalmente e allegarlo al messaggio;
 - b) se formato su supporto analogico, estrarne copia informatica, sottoscriverla digitalmente e allegarla al messaggio, tenendo presente che:
 - i) è consigliabile estrarre la copia su file immagine, non essendo ancora disciplinate le copie in altre estensioni di file;
 - ii) è consigliabile comunque non procedere ancora alla notificazione telematica della copia informatica (per immagine), mancando le norme tecniche per l'asseverazione di cui all'art. 71 CAD e non essendosi formata ancora una prassi interpretativa circa l'asseverazione ai sensi dell'art. 18, comma 4 del D.M. 44/2011;
6. predisporre gli eventuali allegati, prestando attenzione a:

- a) utilizzare esclusivamente i formati consentiti: .pdf, .jpg, .tiff, .gif, .txt, .rtf, .odf e .xml, eventualmente comprimendoli in file .zip, .rar o .arj;
 - b) contenere dimensione massima della “busta telematica” in 30 Mb;
7. predisporre la procura *ad litem* (se necessaria), tenendo presente che:
- a) valgono le medesime considerazioni svolte al punto 5 e quindi è consigliabile il rilascio di una procura originariamente informatica;
 - b) è consigliabile far sottoscrivere la procura con firma digitale, verificando preventivamente che il certificato qualificato del cliente non sia scaduto, sospeso o revocato;
 - c) è consigliabile autenticare la sottoscrizione anche digitale (l'apposizione della firma digitale da parte dell'avvocato serve anche per perfezionare il documento ai fini dell'allegazione al messaggio);
8. redigere la relazione di notificazione su documento di testo, convertirlo in .pdf, apporvi la firma digitale e allegarla al messaggio;
9. inviare il messaggio al destinatario;
10. assicurarsi di ricevere la ricevuta di accettazione e la ricevuta di consegna completa;
11. depositare l'atto notificato:
- a) in via telematica; *oppure, se non possibile*
 - b) in forma cartacea, stampando il messaggio, gli allegati e le ricevute e unendovi la dichiarazione di conformità degli stampati agli originali, redatta su un foglio separato.